



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

TARANTO

Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288

taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

ORDINANZA N. 219/2020

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Taranto:

VISTO: Il D.P.R. 2 Ottobre, n. 1639 “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 Luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”;

VISTO: il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 e successive modifiche che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO: il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”;

VISTO: il D.l.s. 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA: la circolare n. 0012780 del 15.06.2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso;

VISTE: le circoli n. 8664 in data 26 marzo 2012 e n. 423 in data 28 febbraio 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTA: il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO: il Regolamento Delegato (UE) 2018/121 della Commissione del 30 novembre 2017;

VISTO: il Regolamento (UE) 2018/120 della Commissione del 23 gennaio 2018;

VISTO: il D.M. 12 gennaio 1995 recante la disciplina del riccio di mare;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 249 in data 1.6.1987 “Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei”;

VISTO: il Decreto del Sottosegretario - Disposizioni urgenti e transitorie in materia di pesca del polpo (*octopus vulgaris*) mediante l'impiego di "trappole in materiale plastico";

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 13130 del 30 dicembre 2019 recante “il divieto della pesca delle Oloturie”;

VISTO: Decreto Direttoriale 5205 del 04/03/2020 – rinnovo della validità delle comunicazioni in materia di pesca sportiva e ricreativa;

VISTA: l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Taranto n. 059/2010 del 17/03/2010 recante la disciplina della pesca sportiva e ricreativa;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 223 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Art. 1 – DISCIPLINA GENERALE

La presente ordinanza disciplina la pesca sportiva e ricreativa, di superficie e subacquea, nelle acque del compartimento marittimo di TARANTO che si estende dalla località di Punta Prosciutto, nel Comune di Manduria (TA), al Comune di Nova Siri, in provincia di Matera, ad esclusione dei porti, nei quali, la pesca è assolutamente vietata.

In particolare, per il Porto di Taranto, si leggano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 10 e 11 dell’Ordinanza n. 70/2011 del 18.03.11 di approvazione del “Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di Taranto – Edizione 2011”.

Chiunque intende esercitare la pesca sportiva e ricreativa è tenuto ad inoltrare *on line* attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari Forestali la comunicazione di inizio attività di cui al D.M. 06.12.10.

Il “permesso” è gratuito ed ha validità triennale. Il pescatore che al momento del controllo risulti essere sprovvisto del citato permesso, deve sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento, la comunicazione e presentare all’autorità che ha effettuato il controllo, la relativa l’attestazione della comunicazione.

Art. 2 – NORME DI COMPORTAMENTO E LIMITAZIONI

La pesca sportiva e ricreativa è vietata ad una distanza inferiore a:

- A) 1000 metri dall'imboccatura dei porti;
- B) 500 metri dalle spiagge e scogliere frequentate dai bagnanti, dalle unità in attività di pesca professionale;
- C) 100 metri dagli impianti di acquacoltura, dalle reti da posta e dalle navi alla fonda.

La pesca sportiva e ricreativa può essere vietata anche temporaneamente, per motivi di sicurezza marittima e di tutela ambientale, nelle zone di mare individuate con provvedimenti dell'Autorità Marittima.

Art. 3 – ATTREZZI CONSENTITI

La pesca sportiva e ricreativa di superficie può essere esercitata con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- A) coppo o bilancia, con lato non superiore a 6 metri;
- B) ghiaccio o rezzaglio o sparviero, di perimetro non superiore a 16 metri;
- C) canne, in numero non superiore a 5 per ogni pescatore sportivo ed armate con non più di 3 ami;
- D) lenze morte, bolentini e correntine, armate con non più di 6 ami;
- E) lenze e canne per cefalopodi;
- F) rastrelli, da usare a piedi;
- G) lenze a traino, da superficie e da fondo;
- H) battelli;
- I) fiocine a mano;
- L) palangari fissi o derivanti, armati con non più di 200 ami per ogni imbarcazione;
- M) nasse, in numero non superiore a 2 per ogni imbarcazione.

La pesca sportiva e ricreativa di superficie è vietata con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:

- A) reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate nonché di palangari per la cattura di specie altamente migratorie (pesce spada, tonno rosso, ecc.);
- B) qualsiasi fonte luminosa, ad eccezione di una lampada per la pesca con la fiocina.

Art. 4 – LIMITI E DIVIETI

I pescatori sportivi e ricreativi possono catturare fino a:

- A) 5 chilogrammi al giorno di pesci (salvo il caso di pesce singolo di peso superiore), molluschi e crostacei (con divieto assoluto di prelievo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile);
- B) un esemplare al giorno di cernia;
- C) 50 esemplari al giorno di ricci di mare (con divieto assoluto di raccolta nei mesi di maggio e giugno).

Le seguenti catture sono sempre vietate:

- A) corallo, molluschi e crostacei, da parte di pescatori sportivi subacquei;
- B) esemplari sottomisura (APPENDICE A)¹ ovvero appartenenti a specie marine protette (APPENDICE B)¹.

È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti della pesca sportiva e ricreativa.

Art. 5 – DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA SPORTIVA E RICREATIVA

La pesca sportiva e ricreativa subacquea può essere esercitata:

- A) con l'utilizzo del fucile subacqueo, consentito ai soli maggiori di anni 16 ed armato, in immersione, ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
- B) con l'impiego della torcia;

¹ Estratto Prontuario "Misure a tutela della risorsa ittica" (edizione aggiornata ed in vigore dal 29 maggio 2019 del REPARTO PESCA MARITTIMA del COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

C) con l'ausilio di un mezzo nautico d'appoggio, assicurando la presenza a bordo di almeno una persona pronta ad intervenire in situazioni di emergenza ed una cima di lunghezza sufficiente al recupero del pescatore sportivo subacqueo;

D) dal sorgere al tramonto del sole, mantenendosi entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del previsto galleggiante di segnalazione.

La pesca sportiva e ricreativa subacquea è vietata con l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che, per motivi di sicurezza, possono essere presenti a bordo del mezzo nautico di appoggio, purché dotati di una bombola di capacità non superiore a 10 litri.

Art. 6 – DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL TONNO ROSSO

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita nel periodo compreso **tra il 16 giugno al 14 ottobre**, salvo chiusura anticipata disposta dalla competente Amministrazione centrale, eccezione fatta per la tecnica "catch and release", ove prevista.

L'esercizio della pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso con unità da diporto è soggetto al nulla-osta dell'Autorità Marittima: a tal fine dovrà essere presentata all'Autorità Marittima del porto di stanza dell'unità da diporto, una istanza in duplice copia ed in carta semplice, come da modello di cui all'**allegato 1**; il citato nulla-osta, avente validità triennale, è rilasciato per l'unità da diporto.

Il proprietario (armatore, utilizzatore) deve:

- 1) custodire l'istanza munita del nulla-osta, tra i documenti di bordo;
- 2) prima dell'accesso in porto con un preavviso di almeno 2 ore, comunicare con qualsiasi mezzo la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco (tel. Sala Operativa 0994713611);
- 3) entro 24 ore dallo sbarco presentare all'Autorità Marittima del porto di sbarco, la dichiarazione di cattura, come da modello di cui all'**allegato 2**.

Lo sbarco è consentito unicamente nel porto di Taranto.

Per ogni uscita in mare giornaliera, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare integro di tonno rosso. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare **la taglia minima di 30 Kg. di peso o 115 cm di lunghezza (misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda (lunghezza alla forca).**

E' obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

Non è consentito lo sbarco di esemplari non interi di tonno rosso.

Art. 7 – DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL PESCE SPADA

La pesca sportiva e ricreativa del pesce spada è consentita nel periodo compreso **tra il 1 aprile al 31 dicembre** con i seguenti attrezzi: lenze o canne.

L'esercizio della pesca sportiva o ricreativa del pesce spada con unità da diporto è soggetto al nulla-osta dell'Autorità Marittima: a tal fine dovrà essere presentata all'Autorità Marittima del porto di stanza dell'unità da diporto, una istanza in duplice copia ed in carta semplice, come da modello di cui all'**allegato 3**; il citato nulla-osta, avente validità triennale, è rilasciato per l'unità da diporto.

Il proprietario (armatore, utilizzatore) deve:

- 1) custodire l'istanza munita del nulla-osta, tra i documenti di bordo;
- 2) prima dell'accesso in porto con un preavviso di almeno 2 ore, comunicare con qualsiasi mezzo, la cattura del pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco (tel. Sala Operativa 0994713611), fornendo le informazioni minime di cui allo schema in **allegato 4**;
- 3) entro 24 ore dallo sbarco presentare all'Autorità Marittima del porto di sbarco, la dichiarazione di cattura, come da modello di cui all'**allegato 5**.

Lo sbarco è consentito unicamente nel porto di Taranto.

E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare integro di pesce spada al mese. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare **la taglia minima di 11,4 Kg. di peso vivo (o 10,2 Kg. di peso eviscerato e senza branchie) o 100 cm di lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).**

E' obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

Non è consentito lo sbarco di esemplari non interi di pesce spada.

Art. 8 – DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DEL POLPO

La pesca sportiva e ricreativa del polpo è consentita mediante la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di 2 trappole in materiale plastico per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone a bordo. Al termine di ogni attività di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate e mantenute a bordo fino al rientro in porto.

Art. 9 – DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DELLE OLOTURIE

in attuazione del principio di precauzione e nelle more dell'emanazione di provvedimenti strutturali in materia, la pesca sportiva e ricreativa delle oloturie o cetrioli di mare (cattura, detenzione, trasbordo e sbarco) è vietata fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti della competente Amministrazione centrale.

Art. 10 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca diversa o più grave fattispecie, i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno puniti ai sensi della L. n. 04/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Alcune delle più importanti e frequenti sanzioni amministrative sono riportate nel prontuario sintetico in **allegato 6**.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce l'ordinanza n°059/2010 del 17/03/2010 in premessa citata.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le altre disposizioni sulla pesca amatoriale qui non richiamate e sulla pesca in generale sempre in quanto compatibili alla luce dei principi generali del diritto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo elettronico di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante inserimento nel sito web **www.taranto.guardiacostiera.it**.

Taranto, 09.06.2020

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giorgio CASTRONUOVO

All'Ufficio Circondariale Marittimo di _____

Articoli 12 e 13 del Reg. CE n°302/2009

La/Ti sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____
 e residente in _____, alla via/piazza _____
 n. _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
 _____ matricola n. _____, di lunghezza ft. _____,
 mt. _____, di colore _____, iscritta nei R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di
 Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____, di stanza nel porto di
 _____, presso _____;

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre. A tal fine allega.

- o fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- o fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____ rilasciato in data _____ da _____;

Dichiara di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Reg. CE n°302/2009;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

li _____

FIRMA _____

<p>PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA</p> <p>NULLA-OSTA N° _____</p> <p>RILASCIATO IL _____</p> <p>VALIDO FINO AL _____</p> <p style="text-align: center;">Timbro dell'Ufficio e Firma</p>
--

Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(Reg. (CE) N. 302/2009)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto :

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell) in data alle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

<p>Modalità per effettuare la comunicazione preliminare a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco</p>
--

**Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03
(Pesce Spada – *Xphias gladius*)**

La/Il sottoscritto/a _____, nato a _____, il _____
e residente in _____, alla via/piazza _____, n. _____,
proprietario e/o armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto denominata _____,
matricola n. _____, dei R.I.D./R.N.D. di _____,
con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore _____,
di stanza nel porto di _____, presso _____.

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, ne periodo dal _____ al _____.

A tal fine, allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____, n. _____,
rilasciato il _____ da _____.

DICHIARA di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n. 0008664 in data 26 marzo 2012 ed in particolare, da quelle indicate alle lettere dalla A alla G.

_____, li _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N° _____ / _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

Data _____ Ora _____

TARGET BY-CATCH SPOR./RIC.

SBARCO (nel porto designato di)

Nome unità N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome unità trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

TARGET **BY-CATCH** **SPOR./RIC.**

N. UE _____ N. ICCAT _____ NOME UNITA' _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____

Lunghezza: _____ mt Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

N. Ami: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Unità _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____

Nazionalità _____

DATA CATTURA	ORA CATTURA	SWO (Pesce Spada)		Catture accessorie						AREA DI CATTURA	
				BFT (Tonno Rosso)		ALB (Tonno Alalunga)		OTH (Altro)			
		N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	LAT.	LONG.
TOT. SETTIMANA											
Sbarco		N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.		
Trasbordo											

_____, li _____

Comandante:

FIRMA

Nome _____

Cognome _____

PRONTUARIO INFRAZIONI PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Titolo infrazione	Norma violata	Sanzione	Competenza	Definizione	Procedura	Note
Violare le norme relative alla pesca sportiva ricreativa e subacquea	Norme varie	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett.A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se la violazione riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzione accessoria confisca degli attrezzi e del pescato
Impiegare nell'ambito della pesca sportiva attrezzi non consentiti o vietati	Art. 138 DPR 1639/68 e art. 17 reg. (CE) 1967/06	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett.A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	
Esercitare la pesca sportiva con palangari, di specie altamente migratorie	Art. 17 Reg. (CE) 1967/06	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett.A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se la violazione riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzione accessoria confisca degli attrezzi e del pescato. Specie altamente migratorie vedi all.I Reg. CE 520/07
Impiegare nell'ambito della pesca sportiva i seguenti attrezzi: - bilance di lato superiore a 6 metri; - giacchio, rezzaglio, sparviero di perimetro maggiore a 16 metri; - oltre 5 canne per pescatore; - parangali con oltre 200 ami per imbarcazione; - oltre 2 nasse per imbarcazione; - fonte luminosa (è consentito, comunque nelle ore diurne, l'uso della torcia nella pesca subacquea, è consentito, inoltre, l'uso di una lampada nella pesca con la fiocina).	-Art. 140 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett.A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se la violazione riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzione accessoria confisca degli attrezzi e del pescato.
Esercitare la pesca sportiva a distanza inferiore a 500 mt da unità in attività di pesca professionale.	-Art. 139 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett. A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi. A querela di parte si procede per il reato ex art. 8/2 D. L.vo 4/12. (asportazione o sottrazione di organismi acquatici).
Catturare giornalmente pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 kg, salvo il caso di pesce singolo, da parte di pescatore sportivo.	Art. 142 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa: -Art. 11c.11 D.L.vo 4/12 da € 500 a € 3.000 >5 kg <10 kg; da € 2.000 a € 12.000 >10 kg <50 kg; da 12.000 € a € 50.000 >50 kg.	Capitaneria di porto	PMR € 1.000 PMR € 4.000 PMR € 16.666,67	Sequestro attrezzi e pescato	Per la determinazione dei pesi si applica la tolleranza del 10%. Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Catturare giornalmente più di un esemplare di cernia, da parte di pescatore sportivo.	Art. 142 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett. A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	
Esercitare la pesca sportiva con unità non da diporto.	Art. 143 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett. A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Esercitare la pesca sportiva di pesce spada con palangari fissi o derivanti.	-Art. 5 D.M. 30/03/90	Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000 Art.11 c.10 lett. A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 2.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 poiché trattasi di pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Catturare, conservare a bordo,trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada al giorno per unità.	-Art. 5 bis/4 Reg. UE 98/15	Sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000 Art.11 c.10 lett. A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 2.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 poiché trattasi di pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.

Effettuare manifestazioni o gare di pesca sportiva senza la preventiva autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo.	Artt. 137 e 144 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett. A) D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	In caso di gare di pesca autorizzate i partecipanti non sono tenuti ad osservare il limite di 5 kg e di un esemplare di cernia (art. 144). Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Vendere o commerciare il prodotto della pesca non professionale, eccetto quella scientifica salvo divieto del MIPAF.	-Art. 6/3 D.L.vo 4/12	Sanzione amministrativa da € 4.000 a € 12.000 Art.11 c.9 D.Lvo 4/2012	Capitaneria di porto	PMR € 4.000	Sequestro attrezzi e pescato	Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Commerciare, ovvero detenere o trasportare per fini non scientifici, il prodotto della pesca scientifica o altre attività espressamente autorizzate quando espletate in deroga ai divieti relativi a: -zone e tempi vietati -stock ittici in periodo sospeso o senza contingente -attrezzi vietati o senza licenza o in difformità da essa -esemplari sotto misura.	-Art. 10/6 D. L.vo 4/12	Sanzione amministrativa -Art. 11/5 D. L.vo 4/12 da 100 € a € 600 € <5 kg; da 250 € a € 1.500 € >5 kg <25 kg; da 2.000 € a 12.000 € >25 kg <100 kg da 5.000 € a € 30.000 € >100 kg <200 kg da 12.500 € a € 75.000 € >200 kg	Capitaneria di porto	PMR € 200 PMR € 500 PMR € 4.000 PMR € 10.000 PMR € 25.000	Sequestro attrezzi e pescato	I divieti di cui all'art. 10 c.1lett. B-C-D-G-H/2/3/4 non riguardano la pesca scientifica o altre attività espressamente autorizzate, ma ne è ugualmente vietato il commercio o l'utilizzazione del prodotto a fini non scientifici. Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi, sospensione esercizio commerciale che acquista il pescato da 5 a 10 gg. art 11 c.13 D.Lvo 4/2012
Mancata esibizione, all'atto del controllo, all'attestazione della comunicazione triennale, da parte del pescatore sportivo o ricreativo.	Art. 2 D.M. 06/12/10	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett. a) D.Lvo 4/2012.	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Sospensione della pesca ed effettuazione, entro 10 gg, della comunicazione, ovvero, esibizione dell'attestazione se questa è già avvenuta. Si procede ordinando la sospensione della pesca e convocando l'interessato per la comunicazione o esibizione dell'attestato, per ragioni di giustizia, ex art. 650 C.P. Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.
PESCA SUBACQUEA						
Esercizio della pesca subacquea, professionale o sportiva, con l'ausilio di apparecchi di respirazione	Art. 128 e 128 bis D.P.R.1639/68 -All. IX/C/7 Reg. (UE) 1241/19	Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000 Art.11 c.10 lett. a) D.Lvo 4/2012.	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	L'uso di apparecchi di respirazione è consentito al pescatore subacqueo professionale per la raccolta di corallo, molluschi, crostacei (art. 1 D.M. 249/87) esclusivamente mediante l'utilizzo di coltello, retino, rastrello (art.9.M.20/10/86), nonché di ricci di mare solo manualmente (art. 1 D.M. 12/01/95 esplicito da nota n. 850 del 13/01/09 del MIPAF). E' consentito trasportare sul mezzo nautico fucili subacquei ed apparecchi di respirazione dotati, per ciascun mezzo, di bombole di capacità non superiore a 10 litri fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esecuzione della pesca subacquea (art. 128 ter DPR 1639/68). Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.

Raccolta da parte del sub sportivo, di corallo, molluschi, crostacei.	-Art. 128 D.P.R. 1639/68 -Art. 2 D.M. 249/87	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Ai pescatori sportivi può essere consentito il prelievo, da effettuarsi senza l'ausilio di attrezzi, di mitili nel rispetto della normativa sanitaria vigente. Le modalità di prelievo entro il limite massimo giornaliero di 3 kg per persona, sono disciplinate dalla Capitaneria di Porto (D.M. 10.04.97). Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Esercizio della pesca subacquea in zone vietate	-Art. 129 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Distanza inferiore a 500 mt. da spiagge frequentate da bagnanti; distanza inferiore a 100 mt. dagli impianti fissi di pesca e dalle reti da posta; a distanza inferiore a 100 mt. dalle navi ancorate fuori dai porti; in zona di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti. Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Esercizio della pesca subacquea, professionale o sportiva, in tempo di notte (dal tramonto all'alba).	Art. 129 D.P.R. 1639/68 -All. IX/C/7 Reg. (UE) 1241/11	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Esercizio di attività subacquea senza il prescritto segnale galleggiante con bandiera visibile a 300 metri e/o esercizio di attività subacquea oltre 50 mt da esso.	-Art. 130 D.P.R. 1639/68 -Art. 91 D.M. 146/08	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Obbligo, per tutti i subacquei di segnalarsi con galleggiante recante una bandiera rossa con strisce diagonali bianche visibili a 300 mt; se vi è un mezzo nautico di appoggio la bandiera deve essere usata sul mezzo stesso. Se l'immersione avviene di notte il segnale è costituito da luce lampeggiante gialla visibile a 360° ad almeno 300 mt. Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Non rispettare il divieto di tenere armato il fucile subacqueo se non in immersione.	-Art. 131 D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Concorso eventuale con il reato (contravvenzione) di porto senza giustificato motivo di strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona (art. 4 L. 110/75). Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Esercizio della pesca subacquea senza la presenza, in zona, di mezzo nautico con persona pronta ad intervenire, ovvero, mancanza, a bordo dello stesso mezzo, di cima di lunghezza sufficiente a recuperare il subacqueo.	-Art. 128 ter D.P.R. 1639/68	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR € 1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Tale norma, a mente della Circ. Min. n. 6227201 del 23.07.1987, si riferisce ai pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico nel quale si trovi a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione. Non rientrano nei presupposti della norma coloro che si recano sulla zona di pesca con un mezzo nautico sprovvisto del citato apparecchio di respirazione o che effettua la pesca subacquea da terra. Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada.

Esercitare la pesca subacquea professionale fuori dai limiti di giurisdizione del compartimento marittimo che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.	-Art. 2 D.M. 20/10/86	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR €.1.000	Sequestro attrezzi e pescato	Importi aumentati di 1/3 se l'illecito riguarda tonno rosso o pesce spada. Sanzioni accessorie della confisca di pescato e attrezzi.
Cedere il fucile subacqueo o attrezzo simile a minori di anni 16 o affidarli a persone minori di anni 16 se questi ne fanno uso.	-Art. 6/5 D. L.vo 4/12	Sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 € Art. 11c.10 lett.A) D.L.vo 4/12	Capitaneria di porto	PMR €.1.000		

(17) Taglia minima di riferimento per la conservazione delle specie ittiche:

PESCI										
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE
Spigola o branzino (European seabass)	<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	25 cm	Reg.CE 1967/2006	Pagro mediterraneo (Red porgy)	<i>Pagrus pagrus</i>	RPG	18 cm	Reg.CE 1967/2006	
Sparaglione (Annular seabream)	<i>Diplodus annularis</i>	ANN	12 cm	Reg.CE 1967/2006	Cernia di fondale (Wreckfish)	<i>Polyprion americanus</i>	WRF	45 cm	Reg.CE 1967/2006	
Sarago pizzuto (Sharp-snout seabream)	<i>Diplodus puntazzo</i>	SHR	18 cm	Reg.CE 1967/2006	Cernia (Grouper)	<i>Epinephelus spp.</i>	GPX	45 cm	Reg.CE 1967/2006	
Sarago Maggiore (White seabream)	<i>Diplodus sargus</i>	SWA	23 cm	Reg.CE 1967/2006	Sgombro (Mackerel)	<i>Scomber spp.</i>	MAZ	18 cm	Reg.CE 1967/2006	
Sarago Testa Nera (Common two-banded seabream)	<i>Diplodus vulgaris</i>	CTB	18 cm	Reg.CE 1967/2006	Sogliola (Common sole)	<i>Solea solea</i>	SOL	20 cm	Reg.CE 1967/2006	
Acciuga o alice (European anchovy)	<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANN	9 cm	Reg.CE 1967/2006	Orata (Gilthead seabream)	<i>Sparus aurata</i>	SBG	20 cm	Reg.CE 1967/2006	
Sardina (European pilchard)	<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	11 cm	Reg.CE 1967/2006	Suro o Sugarello (Jack mackerels)	<i>Trachurus spp.</i>	JAX	15 cm	Reg.CE 1967/2006	
Merluzzo o Nasello (European hake)	<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	20 cm	Reg.CE 1967/2006	Anguilla (European eel)	<i>Anguilla anguilla</i>	ELE	25 cm	D.P.R. 1639/68	
Triglia (Mullet)	<i>Mullus spp.</i>	MUX	11 cm	Reg.CE 1967/2006	Cefalo (Mullet)	<i>Mugil spp.</i>	MG5	20 cm	D.P.R. 1639/68	
Pagello Mafrone (Axillary seabream)	<i>Pagellus acarne</i>	SBA	17 cm	Reg.CE 1967/2006	Gò (Grass goby)	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>	GBO	12 cm	D.P.R. 1639/68	
Occhialone (Blackspot seabream)	<i>Pagellus bogarevo</i>	SBR	33 cm	Reg.CE 1967/2006	Palamita (Atlantic bonito)	<i>Sarda sarda</i>	BON	25 cm	D.P.R. 1639/68	
Pagello Fragolino (Common pandora)	<i>Pagellus erythrinus</i>	PAC	15 cm	Reg.CE 1967/2006	Passera pianuzza (European flounder)	<i>Platichthys flesus</i>	FLE	15 cm	D.P.R. 1639/68	

PESCI				MOLLUSCHI					
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	FAO Alpha 3	TAGLIA MINIMA	NORMATIVA
Storione ladano (European sturgeon)	<i>Huso huso</i>	HUH	100 cm	D.P.R. 1639/68	Cappasanta (Mediterranean scallop)	<i>Pecten jacobaeus</i>	SJA	10 cm	Reg.CE 1967/2006
Albacora (Yellowfin tuna)	<i>Thunnus albacares</i>	YFT	3,2 kg	Reg. CE 520/2007	Vongola (Clam)	<i>Venerupis spp.</i>	VEN	25 mm	Reg.CE 1967/2006
Alalunga o Tonno Bianco (X) (Albacore)	<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	40 cm	D.P.R. 1639/68	Cannello o Cannolicchio (Razor shell)	<i>Venus. spp.</i>	VEV SVE	22 mm	Reg.UE 2016/2376
Tonnetto o Alletterato (Little tunny)	<i>Euthynnus alletteratus</i>	LTA	30 cm	D.P.R. 1639/68	Lumachino (Changeable nassa)	<i>Nassarius mutabilis</i>	NSQ	20 mm	D.M. 30/11/1996
Tonno obeso (Bigeye tuna)	<i>Thunnus obesus</i>	BET	3,2 Kg	Reg.CE 520/2007	Mitilo (Mussel)	<i>Mytilus spp.</i>	MYV	5 cm	D.P.R. 1639/68
Pesce Spada (X) (Swordfish)	<i>Xiphias gladius</i>	SWO	140 cm (rostro-coda) 11,4 kg o 100 cm (LJFL)	D.P.R. 1639/68 D.M.03/06/2015 Reg.UE 2015/98	Ostrica (Oyster)	<i>Ostrea spp.</i>	OYX	6 cm	D.P.R. 1639/68
Tonno rosso (X) (Atlantic bluefin tuna)	<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	30 kg o 115 cm 8kg o 75 cm (deroghe previste dall'art.14 punto 2.)	Reg.UE 2016/1627	Tellina (Truncate donax)	<i>Donax trunculus</i>	DXL	2 cm	D.M. 16/07/1986
CROSTACEI									
Astice (0) (European lobster)	<i>Homarus gammarus</i>	LBE	30 cm L.T. 10,5 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006	Polpo (Common octopus)	<i>Octopus vulgaris</i>	OCC	750 gr. (450 gr. eviscerato da zona FAO 34)	Reg.CE 850/98 (750 gr) Reg. CE 27/2005 Reg. CE 51/2006 Reg.CE 41/2007 (450 gr)
Aragosta (0) (Common spiny lobster)	<i>Palinuridae</i>	SLO	9 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006	ECHINODERMI				
Gambero rosa mediterraneo (Deep-water rose shrimp)	<i>Parapenaeus longirostris</i>	DPS	2 cm L.C.	Reg.CE 1967/2006					
Scampo (Norway lobate)	<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	7 cm L.T. 2 cm. L.C.	Reg.CE 1967/2006	Riccio di mare (Purple sea urchin)	<i>Paracentrotus lividus</i>	URM	7 cm (compresi aculei)	D.M. 12/01/1995

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

MAMMIFERI					
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Stenella striata (Striped Dolphin)	<i>Stenella coeruleoalba</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Balenottera comune (Fin whale)	<i>Balaenoptera physalus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Tursiopo (Bottlenose dolphin)	<i>Tursiops truncatus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Balenottera minore (Common minke whale)	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Delfino comune (Short-beaked Common Dolphin)	<i>Delphinus delphis</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Capodoglio (Sperm whale)	<i>Physeter macrocephalus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Globicefalo (Long-finned Pilot Whale)	<i>Globicephala melas</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Zifio (Cuvier's beaked whale)	<i>Ziphius cavirostris</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.
Grampo (Risso's dolphin)	<i>Grampus griseus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Foca monaca (Monk seal)	<i>Monachus monachus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

RETTILI			CONDROITTI		
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Caretta (Loggerhead Sea Turtle)	<i>Caretta caretta</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Squalo bianco (Great White Shark)	<i>Carcharodon carcharias</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga verde (Green turtle)	<i>Chelonia mydas</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo elefante (Basking shark)	<i>Cetorhinus maximus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983 Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga liuto (Leatherback Sea Turtle)	<i>Dermochelys coriacea</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Diavolo di mare (Devil Ray)	<i>Mobula mobular</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983 Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga di Kemp (Kemp's ridley turtle)	<i>Lepidochelys kempii</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo toro (Sand Tiger Shark)	<i>Carcharias taurus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Tartaruga embricata (Hawksbill turtle)	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington – CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Squalo galeo (Tope)	<i>Galeorhinus galeus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
			Squalo mako (Shortfin Mako)	<i>Isurusoxy rinchus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
			Smeriglio (Porbeagle)	<i>Lamna nasus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
			Razza rotonda (Sandy Skate)	<i>Leucoraja circularis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

CONDROTTI

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Razza maltese (Maltese Skate)	<i>Leucoraja melitensis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squalo martello smerliato (Scalloped Hammerhead)	<i>Sphyrna lewini</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Altavella (Spiny Butterfly Ray)	<i>Gymnura altavela</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce martello maggiore (Great Hammerhead)	<i>Sphyrna mokarran</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Cagnaccio (Smalltooth Sand Tiger)	<i>Odontaspis ferox</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce martello (Smooth Hammerhead)	<i>Sphyrna zygaena</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce porco (Angular Rough Shark)	<i>Oxynotus centrina</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squadrolino (Sawback Angel Shark)	<i>Squatina aculeata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce sega denti piccoli (Smalltooth Sawfish)	<i>Pristis pectinata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Squatina oculata (Smoothback Angel Shark)	<i>Squatina oculata</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Pesce sega comune (Largetooth Sawfish)	<i>Pristis pristis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies	Pesce angelo (Angels shark)	<i>Squatina squatina</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies
Razza bavosa (Common Skate)	<i>Dipturus batis</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Pesce chitarra (Blackchin Guitarfish)	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Pesce violino (Common Guitarfish)	<i>Rhinobatos rhinobatos</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			
Razza bianca (White Skate)	<i>Rostroraja alba</i>	Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1343/2011, art.16 undecies			

(1) Specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita:

OSTEITTI		MOLLUSCHI			
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Storione cobice (Adriatic Sturgeon)	<i>Acipenser naccarii</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Pinna nobile (Mediterranean pen shell)	<i>Pinna nobilis</i>	Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.
Storione (Common Sturgeon)	<i>Acipenser sturio</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Convenzione di Bonn, ratificata dalla Legge n. 42/1983.	Dattero di mare (European Date Mussel)	<i>Lithophaga lithophaga</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975. Regolamento (CE) n. 1967/2006
Cavalluccio camuso (Short-snouted Seahorse)	<i>Hippocampus hippocampus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Dattero bianco (Common piddock)	<i>Pholas dactylus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Regolamento (CE) n. 1967/2006
Cavalluccio marino muso lungo (Long-snouted Seahorse)	<i>Hippocampus guttulatus</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999. Convenzione di Washington - CITES, ratificata dalla Legge 874/1975.	Patella ferrosa (Giant Limpet)	<i>Patella ferruginea</i>	Convenzione di Berna, ratificata dalla Legge n. 503/1981; Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", attuata dal D.P.R. n. 357/1997; Convenzione di Barcellona - protocollo SPA/BIO, recepito in Italia dalla Legge n.175/1999.